

Roma, **29 GEN. 2016**

DISPOSIZIONE N. **17898**

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- visto l'articolo 2 dello Statuto con cui l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, e nello svolgimento della sua attività ha sviluppato competenze e conoscenze suscettibili di trovare applicazione in altri settori;
- ritenuto che è interesse dell'Istituto partecipare a bandi competitivi promossi e finanziati dalla CE;
- visto l'articolo 17, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INFN in merito alla gestione dei progetti finanziati da fondi esterni;
- visto l'art. 48, del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, che disciplina l'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo;
- visto l'art. 58, del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, che disciplina l'orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi;
- visto il Regolamento del personale dell'INFN;
- visto il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) denominato Horizon 2020;



- visto il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) denominato Horizon 2020 (H2020);
- visto il combinato disposto dell'articolo 31, comma 3b, del sopracitato Regolamento (UE) n.1290/2013 e dell'art.6.2 del General Grant Agreement di Horizon 2020, ai sensi del quale il beneficiario ha la facoltà di scegliere un numero fisso di ore produttive annue da utilizzare per il calcolo del costo orario del personale;
- tenuto conto che ai sensi del sopra citato articolo 6.2 del General Grant Agreement di H2020, il beneficiario può individuare in 1720 ore il tempo produttivo annuo per ogni unità di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno o il corrispondente valore pro-rata per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time);
- preso atto che ai sensi dell'art.18.1.2 del General Grant Agreement di H2020, il beneficiario deve disporre di documentazione di supporto per ogni progetto finanziato dalla Commissione Europea attestante il numero di ore lavorate da ciascuna unità di personale;
- considerata la propria disposizione n. 16642 del 30.07.2014 che disciplina l'uso dell'applicativo di timesheet integrato online dell'Istituto per la rilevazione dell'impegno temporale nei progetti finanziati dalla Commissione Europea.

DISPONE

- Di adottare il tempo produttivo annuo di 1720 ore per il calcolo del costo orario del personale INFN per i progetti in H2020;
- Di annullare la precedente disposizione n. 17828 del 23 dicembre 2015.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

IL PRESIDENTE

(Prof. Ferruccio Ferroni)

